

## NOTA INFORMATIVA



**OGGETTO: REGOLAMENTO REACH E CLP**  
**Rischio Chimico in regola dal 1° giugno 2015**

**Dal 1° giugno 2015 il Regolamento CLP sarà l'unica legislazione per la classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele chimiche.**

Con la presente si comunica, che in seguito agli ultimi eventi legislativi è possibile redigere e aggiornare il documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del Nuovo Regolamento CLP o Reg. (CE) 1272/2008 avvalendosi di una banca dati delle sostanze pericolose adeguata al REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) aggiornato al REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014 (VI adeguamento).

In seguito al Nuovo sistema CLP dal 1° Giugno 2015 diventerà obbligatorio il Regolamento (CE) 1272/2008 e saranno abrogate le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Il Regolamento CLP sostituirà integralmente la normativa precedente, si applicherà a tutte le sostanze o miscele compresi i principi attivi dei prodotti fitosanitari e biocidi.

In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche introdotto fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Per tale motivo si consiglia di verificare che, il Documento di valutazione del rischio chimico della sua azienda, ai sensi del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08, sia aggiornato alle nuove norme di classificazione degli agenti chimici pericolosi (Reg. CE/1272/2008) mediante l'utilizzo delle schede di sicurezza aggiornate al Reg. CLP.

*Le SDS dovranno obbligatoriamente essere redatte in conformità all'allegato II del Regolamento CE 453/2010 e i prodotti dovranno essere conformi al REACH. Il REACH è una normativa di "prodotto": la sostanza chimica è oggetto di importanti adempimenti fin dal momento dell'acquisto, durante l'utilizzo e nella vendita.*

**Deroghe:**

*per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del Regolamento CE 453/2010 prima del 1° giugno 2017.*

Qualora intendiate incaricare questo ufficio agli adempimenti in oggetto si prega di contattare:

Referente: Dott.ssa Helen Difilippo

N° telefono: 0375/200827

E-mail: [centro.devoto@libero.it](mailto:centro.devoto@libero.it)

Casalmaggiore, 01/06/2015